

LIII.

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Aggiunta all'art. 22 proposta dalla Commissione — Emendamento del Senatore Lauzi all'art. 23, appoggiato — Discorso del Senatore Scialoja (Relatore) a giustificazione del sistema della Commissione ed a spiegazione del nuovo emendamento proposto d'accordo col Ministero all'art. 23 — Sviluppo dell'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Parole dei Senatori Lauzi e Di Revel — Osservazione del Senatore Martinengo — Risposta del Senatore Scialoja e del Ministro delle Finanze al Senatore Di Revel — Schiarimenti dei Senatori Duchoquet e De Foresta — Parole del Senatore Di Revel per un fatto personale — Istanza del Senatore Farina — Approvazione dell'emendamento Lauzi — Osservazione del Senatore Di Revel sull'art. 24, cui risponde il Ministro delle Finanze — Adozione dell'art. 24 — Appunti del Senatore Farina sull'art. 25 combattuti dal Ministro delle Finanze — Parole dei Senatori Pareto e De Foresta al riguardo — Emendamento al detto articolo proposto dal Senatore Pareto, combattuto dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Richiamo al regolamento — Emendamento del Senatore Plezza — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, d'Agricoltura e Commercio e di Pubblica Istruzione, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnolfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3407. Bartolomeo Predavalle, ingegnere di Genova, domanda che sia presentato al Senato il suo pro-

getto di traversata ferroviaria di Genova (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3408. La Camera di commercio di Macerata, domanda che sia conservato il Ministero di Agricoltura e Commercio (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, di n. 250 copie della *Relazione intorno ai lavori eseguiti nella quinta adunanza del Consesso internazionale di statistica in Berlino.*

Il signor ingegnere Bartolomeo Predavalle, di due copie di un suo *Progetto di traversata ferroviaria di Genova.*

Il Prefetto della Provincia di Parma, di otto esem-

plari degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1863.

Si dà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Sanvitale* dà lettura delle lettere dei Senatori Melegari ed Irelli, che domandano un congedo, che loro viene dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Nella seduta di ieri l'altro la discussione si è fermata sull'articolo 23, al quale il signor Senatore Lauzi aveva proposto un emendamento concepito nei seguenti termini: « Numero 7. Tener conto nei casi dubbi del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti. » Emendamento che verrebbe in surrogazione dell'aggiunta che la Commissione, d'accordo col signor Ministro delle Finanze, proponeva.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Se crede il Senato, riferirò sull'aggiunta all'articolo 22, che la Commissione era stata incaricata di esaminare e di formulare.

Nell'articolo 22 è detto che quando le Commissioni avranno rettificati gli elenchi, questi elenchi saranno pubblicati, ed i contribuenti avranno diritto di esaminarli, e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto.

Il signor conte Di Revel faceva su quest'articolo due osservazioni: l'una che nel silenzio del legislatore le osservazioni scritte avrebbero dovuto essere distese su carta da bolle; e siccome le quote dell'imposta di cui trattasi possono scendere perfino ad una lira, quando la tassa non sale al 4 0/0 per i contribuenti che hanno entrate maggiori di 250 lire, così il prezzo della carta da bollo equivarrebbe in certi casi al raddoppiamento dell'imposta.

Faceva poi un'altra osservazione cioè che in alcuni comuni, vi può essere gente, la quale non sia in grado di stendere le proprie osservazioni per mandarle ai commissari tassatori.

La vostra Commissione crede, che meriti di essere accolta la prima considerazione del Senatore Di Revel e per conseguenza vi propone un'aggiunta all'articolo concepita in questi termini: « Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera. »

Quanto poi all'altra osservazione la Commissione per via di esclusione ragionando è giunta alla conclusione, che sia meglio lasciare l'articolo com'è, colla sola aggiunta che testè ho proposta al Senato. Difatti, dovendo escludere l'agente finanziario dal poter egli ricevere oralmente queste osservazioni, perchè nella specie quasi sempre farebbe parte, come colui che compila gli elenchi

e li spedisce alla Commissione, vi sarebbe nel comune la Commissione tassatrice, il Magistrato municipale, a cui il contribuente, potrebbe indirizzarsi.

Ma lo spirito dell'art. 22 che abbiamo votato è, che i contribuenti non siano in contatto diretto colla Commissione, ma semplicemente le facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni.

Rimarrebbe quindi la Giunta comunale, e per essa il segretario o un ufficiale municipale. Ma si è creduto che il far ricorrere gl' illetterati, che potranno essere parecchi in un Comune, all'agente comunale per distendere le loro osservazioni e poi rimetterle alla Commissione, offerisce due inconvenienti pratici. Il primo, della difficoltà dell'esecuzione; poichè in un dato giorno raccogliendosi molta gente, mal si sarebbe potuto dall'agente comunale soddisfare alle loro richieste, specialmente in piccoli comunelli i cui segretari non sono sempre come di letterati. L'altro inconveniente sarebbe stato che quando poi queste note fossero state discusse e respinte dalla Commissione, le parti che le fecero oralmente, avrebbero potuto sempre sospettare e dire, che le loro ragioni non erano quelle che furono scritte sopra quella tal carta che esse non poterono leggere, perchè illetterate. Conceduta la facoltà di stendere le osservazioni in carta libera, e con ciò rimosso l'ostacolo della spesa, si è pensato dalla Commissione che chi non sa scrivere, si dirigerà o al proprietario di cui è colono, o al fattore, o ad altre persone di sua speciale fiducia, e domanderà loro di mettere in carta le osservazioni che poi farà pervenire alla Commissione.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione vi proporrebbe quella semplice aggiunta che ho letta, e crederebbe con essa di migliorare in modo l'art. 22 da non essere più necessario di ammettere le dichiarazioni orali.

Presidente. Comincerò dall'interrogare il Senato per vedere se l'emendamento proposto del Senatore Lauzi sia appoggiato.

Come ho detto, l'emendamento Lauzi è concepito nei termini seguenti:

« Tenere conto nei casi dubbii del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Chi lo appoggia, è pregato di sorgere.

(È appoggiato)

Doveva interrogare il Senato sull'emendamento del Senatore Lauzi per completare la discussione di ieri: ora facendo un passo indietro, debbo tener conto della proposta di aggiunta, di cui ha fatto cenno ultimamente l'onorevole signor Relatore della Commissione, aggiunta da farsi all'articolo 22, e concepita in questi termini:

« Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera. »

Ritengono i Signori Senatori che l'aggiunta si fa all'articolo 22 che termina colle parole: « e di indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto »

dopo le quali verrebbero quelle proposte in ora dalla Commissione, cioè:

« Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera. »

Chi approva quest'aggiunta all'articolo 22, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Se me lo si permettesse, io vorrei brevemente sviluppare il mio emendamento.

Presidente. La parola ora spetta al signor Relatore della Commissione, dopo l'avrà immediatamente il signor Senatore Lauzi.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Signori Senatori. Nella tornata del 21 dicembre, il signor Ministro delle Finanze disse le ragioni matematiche, economiche e legislative per le quali egli reputava che fosse erroneamente applicato e per sé medesimo vizioso lo indizio del valor locativo nel modo che la vostra Commissione vi proponeva di introdurlo nel disegno di legge.

In quella medesima tornata, e nelle precedenti il signor Ministro fece intendere come quel temperamento, che alla vostra Commissione sembrava un semplice espediente di più equa distribuzione dell'imposta, fosse invece, secondo il suo modo di vedere, uno di quei mutamenti sostanziali che aveva dichiarato sino dal principio di equivalere per lui al rigetto della Legge.

Ad alcuni argomenti del signor Ministro fu risposto dalla vostra Commissione, e fu riservato di prendere in esame gli altri, ed in ispecial modo quelli fondati sopra uno specchio tutto ripieno di numeri e di forme tutte irte di cifre algebriche.

Ora è mio debito esporre brevissimamente al Senato il risultato di questo esame, e le ragioni per le quali solamente la Commissione intende modificare la proposizione che vi aveva fatto.

La vostra Commissione non reputò meritevole di considerazione lo specchio di cui ha fatto l'esame. E, per vero, tolta la complicazione dell'apparenza, ecco a che si riduce questo specchio.

Il suo compilatore è partito dal supporre che in un Comune siano 11 contribuenti con entrata inferiore a 500 lire, e 18 con entrate che crescono rapidamente da 600 a 100,000 lire, ed in questo Comune favoloso distribuisce un contingente di 12,279 lire, secondo le norme poste dal disegno di legge ministeriale, ed assegna la quota proporzionale a ciascuno dei 18 contribuenti al di là delle 500 lire.

Ciò fatto ritaglia da ciascuna di queste quote una terza parte; e di tutte le 18 terze parti delle quote ne fa una somma che distribuisce di nuovo tra i 18 contribuenti in proporzione del valore locativo della loro abitazione.

È chiaro che le quote fissate colle norme tratte dal disegno di legge ministeriale in questa seconda operazione variano in più od in meno secondo che si sup-

pone che i contribuenti paghino una pigione più alta o più bassa.

Dunque, perchè lo specchio fosse concludente, bisognava giustificare su quali argomenti si fondasse l'ipotesi che uno dei 18 contribuenti pagasse 10 e l'altro pagasse 15 o 20 per la pigione della casa.

Ma nulla di questo è detto in quello specchio; anzi a ciascuno dei 18 contribuenti è assegnata una pigione che per lo meno dirò improbabile; e per ciò appunto si riesce di necessità a risultamenti improbabili. Ve ne indicherò un paio di esempi presi a caso.

Supponesi in questo specchio che chi abbia di entrata sole 700 lire, ne paghi 300 di pigione; e che chi abbia un'entrata di 1,500 lire, ne paghi egualmente 300 di pigione; mentre tra le 700 e 1,500, quantunque le entrate crescano, le pigioni in molti casi diminuiscono. E così pure chi abbia 4,500 lire di entrata è supposto che paghi di pigione 1,500 lire; ma che non ne paghi più che 1,200 lire chi abbia un'entrata maggiore, cioè, quello di 5,000 lire. Suppone insomma pigioni eguali in casi di entrate molto disuguali, pigioni maggiori in casi di entrate minori, e viceversa.

In ultimo poi assegna pigioni comparativamente più piccole ai tre ultimi contribuenti, i quali, per ipotesi, riscuotono un'entrata di 170 mila lire, su le 202 mila lire che sono l'entrata di tutti i 18 contribuenti del Comune.

A questo modo non fa meraviglia se i risultamenti siano poco ordinarii; essi sono però esclusivamente imputabili all'insolita straordinarietà delle ipotesi.

Dicesi che delle aberrazioni in pratica possono non pertanto aver luogo, e quindi non è strano che delle aberrazioni si siano notate ipoteticamente nello specchio.

Ma sui 18 abitanti che compongono, nella ipotesi, tutto un Comune, l'aberrazione di un caso equivale all'aberrazione di una intera categoria di contribuenti, e dacchè le aberrazioni sono in quasi tutti i 18 casi, è evidente che in realtà si suppone un Comune aberrante in tutte le categorie di contribuenti; cioè, supponesi una stranezza di Comune per arrivare ad una stranezza di risultamenti.

E ciò prescindendo da parecchi sbagli di multipli di valori locativi, provenienti da scambi di fattori che alterano la ipotetica operazione di distribuzione della imposta.

E per vero, o Signori, lo stesso signor Ministro delle Finanze, col quale ne ho conferito, con quella schiettezza che lo onora, ha dichiarato non far gran capitale di questo specchio, compilato, penso, da qualche suo ufficiale, e da lui non esaminato minutamente prima di produrlo in pubblico.

Nè io ne avrei parlato, se non avessi dovuto scagionare la Commissione dalla imputazione di grossolane inavvertenze, chè il signor Ministro non le fece, ma che sarebbe derivata dallo specchio da lui prodotto se non fosse interamente ipotetico ed errato.

Restano le formole. Non starò a leggerle, perchè non sarebbero, a prima giunta, intelligibili; ma tradotte in linguaggio comune esse riduconsi a dire che, ammettendo in massima l'introduzione del valor locativo, e nel modo inteso dalla Commissione, si sarebbe dovuto, secondo le regole della probabilità, unire due volte l'entrata dichiarata con una volta l'entrata presunta dal valor locativo, e prender poi la media per farne base della distribuzione della tassa, piuttostochè prelevare un terzo della quota assegnata sull'entrata dichiarata, per distribuirla poi di nuovo in ragione dell'entrata presunta.

Certo, o Signori, quel metodo è più conforme al calcolo delle probabilità; ed esso era tanto noto alla vostra Commissione che ne faceva esplicita e distesa menzione nell'ultimo periodo della pagina 26 della sua Relazione.

Ma essa aveva preferito l'altro che vi proponeva, perchè più facilmente s'incastava nella rimanente procedura della legge, e perchè avendo fatto compilare numerosi specchi ipotetici per verificare la differenza probabile tra l'uno o l'altro metodo, era venuta nella certezza che, supponendo svariate quote d'imposta di più di centinaia di franchi, non avveniva di trovarvi fra l'uno e l'altro metodo una differenza che montasse al di là di pochi centesimi.

Il che le pareva che non fosse da attendere in un procedimento così poco rigoroso come è tutto quello della presente legge.

E da ultimo, se questa fosse stata la sola differenza tra la Commissione ed il Ministro, essa avrebbe potuto immediatamente cessare, niuna cosa essendo tanto facile quanto il sostituire l'uno all'altro de' due metodi.

Sugli argomenti economici non intratterò più il Senato, perchè ne toccai altra volta. Noterò tuttavia che quello che ha più fatto impressione sopra qualcuno, mi pare che si fondi su di un mero equivoco, e ne parlo solo perchè il ragionarne giova indirettamente ad appoggiare in qualche modo l'emendamento che vien proposto all'articolo 23.

Dicesi: « Perchè sottoporre ad una revisione di quote tutti i contribuenti indistintamente e fissare a ciascuno di essi una terza parte della quota, secondo il progetto della Commissione, in ragione dell'entrata presunta dal valor locativo, mentre che fra i contribuenti vi può essere molta gente dabbene che abbia dichiarato conscienziosamente fino all'ultimo centesimo della sua entrata reale? »

Ma, Signori, è precisamente per questa gente dabbene che sarebbe stato utile introdurre nella ripartizione del contingente l'elemento presuntivo del valor locativo.

Diffatti, supponete che in un Comune vi siano 300 contribuenti, e che 100 dichiarino tutta quanta la loro entrata esattamente, mentre 200 bugiardi nascondano la metà della loro rendita.

È chiaro che nella ripartizione del contingente i 100

veritieri avranno ciascuno una quota doppia e i 200 bugiardi avranno ciascuno una quota che è la metà di quella che dovrebbero pagare.

Rifare una parte della distribuzione sopra l'entrata presunta dal valor locativo sarebbe giovalo a far prendere da una mano ai bugiardi una parte almeno di quel tanto di cui si sarebbero scaricati sui veritieri.

Ciò è evidente per chiunque vi rifletta un solo istante senza preoccupazione di sistema.

Similmente, se trovasi, giusta la diversificazione delle entrate, cioè quella che gli inglesi chiamano *discrimination*, o che il Governo ammette nel suo disegno di legge, devesi trovar giusto che la parte dell'entrata, la quale si spende e che è più distintamente rappresentata dal valor locativo, debba essere più specialmente imposta che nol debba esser la parte d'entrata che si volge in risparmio e quindi in capitale.

Ed il principio è giusto, o Signori, perchè, se due individui hanno 50 mila lire di rendita ciascuno, e l'uno spende tutte le 50 mila lire d'entrata ogni anno, e l'altro ne risparmi 20 mila, ne seguirà che nell'anno seguente colui che ha speso tutte le 50 mila lire, non dà allo Stato fondo nuovo di nuova rendita e quindi di nuova imposta, ma colui che ha risparmiato le 20 mila lire dà allo Stato una nuova imposta sulla rendita nuova che queste 20 mila lire gli frutteranno.

Quindi è eminentemente conforme al principio della proporzionalità dell'imposta, che la parte dell'entrata spesa sia più colpita dell'entrata in complesso, cioè che sia meno colpita la parte d'entrata che non si spende, che si capitalizza e che diventa sorgente di nuova rendita, di nuova imposta.

Epper ciò anche sotto questo rispetto, l'introduzione del valor locativo come indizio dell'entrata spendibile, in quanto che sia realmente spesa, era uno degli elementi che secondo la maggioranza della Commissione avrebbe reso più equa, più giusta e più proporzionale la distribuzione dell'imposta di cui ora trattiamo.

Nondimeno, Signori, è indubitato che il valor locativo è un elemento di ripartizione presuntivo, epper ciò è non spedito soltanto probabile, al quale si possono opporre molti obbietti che nei casi individui possono avere molta consistenza ed essere veramente fondati. E tal altra volta le apparenze o i pregiudizi assai accreditati possono anche dar forza a meno fondati argomenti, ma non meno bene accolti. Soprattutto i padri di numerosa famiglia, guardando al caso loro individuale possono farsene argomento contro il sistema per le cose che ho testè notate e per le quali si fa chiaro che la parte spesa delle entrate debba principalmente essere colpita. Ma le cose dette dalla Commissione nella sua relazione, e l'autorevole opinione di uno dei più grandi economisti viventi citata dalla Commissione medesima, sarebbero più che sufficienti a rispondere a questi obbietti.

Però, come io diceva, ciò non toglie che si tratterebbe d'introdurre nella legge non un elemento di cer-

tezza, bensì un nuovo elemento di probabilità, il quale tempererebbe da una parte i possibili effetti della procedura ideata nel disegno governativo e ne conforterebbe dall'altra la probabilità della riuscita.

Ma questo disegno di legge sia per la maniera onde è sorto, sia per la medesima sua novità, è segno di molti affetti preconcepiti e di molte avversioni profonde. Sicchè non è del tutto impossibile il timore esternato dal signor Ministro delle Finanze che cioè qualunque temperamento un po' rilevante fosse considerato come mutamento sostanziale e mettesse per conseguenza a repentaglio la sorte dell'intera legge.

Parecchi tra i membri della Commissione, tra i quali sono io medesimo, persistono a credere che il temperamento proposto non sarebbe punto un mutamento sostanziale, ma ed essi ed io temiamo che dopo che il signor Ministro lo ha qualificato tale, non possa realmente essere per tale tenuto, e quindi menare a risultamenti che essi ed io e gli altri amici del Governo vorremmo evitare.

Giunte le cose a questo punto, e trattandosi da una parte non di rendere ottima nella sua essenza una legge definitiva, ma solo di rendere meno imperfetta nella sua procedura di ripartizione una legge provvisoria; e dall'altra parte trattandosi di esporre il paese ad inconvenienti assai gravi ed a quello che fra tutti sarebbe gravissimo, cioè all'inconveniente di indugiare di molto l'introduzione di nuove imposte; la maggioranza della vostra Commissione ha creduto che fosse conforme alla prudenza ed alla saggezza del Senato di non insistere ulteriormente sulla sua proposizione.

L'esperienza proverà se non sarà forse utile tornarvi sopra più tardi, a tempo della revisione della legge.

Se non che la Commissione ed il Ministero si sono accordati nel proporvi che a questo art. 23 sia fatta l'aggiunta, che ieri vi fu sottoposta, e che ora rileggo, concepita in questi termini: « Inoltre la Commissione terrà conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Ecco i motivi di quest'aggiunta.

Alcuni, o Signori, hanno una fiducia cieca nelle Commissioni tassatrici, altri hanno di esse esagerati timori. La verità è che il loro arbitrio può molto, che i modi di temperarlo debbono sempre essere accetti per pochi ed indiretti che siano.

Anche quando un contribuente dichiarasse entrate tutte comprovate una per una da documenti certi, anzi da documenti ufficiali, autentici, la base dell'imposta potrebbe essere con arbitrio boni viri accresciuta dalla Commissione tassatrice.

Diffatti la Commissione potrebbe convincersi perfettamente che ciascuna delle specie di redditi denunziati è precisamente tale e tanta, quale fu notata nella dichiarazione; ma potrà altresì convincersi, che oltre di quelle entrate, il contribuente debba averne delle altre da lui dissimulate.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Essa, per esempio, richiederà la prova del vostro stipendio, udrà le vostre spiegazioni, accederà nei locali della vostra industria; ma quando da queste indagini avrà acquistato la certezza, che voi non avete mentito nel dichiarare lo stipendio ed i guadagni vostri, passerà ad un altro esame e dirà: È egli possibile che Tizio viva col solo stipendio delle lire 5,000; che Caio non abbia entrate fuori del magro guadagno industriale di 7,000 lire? (Segni di dissenso per parte di alcuni Senatori.)

Questo quesito, o Signori, la Commissione non ha solo il diritto, ma anche il debito di farlo; perchè tutto ciò che pagherebbe di meno il contribuente dissimulatore di una parte delle entrate sue, andrebbe a carico degli altri contribuenti; epperò non si scandalizzi qualcuno dei Senatori interruttori di questa interpretazione, che secondo le parole della legge è necessaria e doverosa.

La Commissione dunque, per rispondere a quel quesito, deve più che cinque volte su dieci ricorrere alle informazioni dei terzi, ed al modo indiziaro del vivere, delle spese che fa il contribuente.

Essa dirà: Tizio è impiegato del Governo, ed ha quasi 5,000 lire di stipendio che ha dichiarato come sua entrata, ma Tizio vive lussuosamente, Tizio ha una casa riccamente addobbata, Tizio riceve, Tizio ha vettura. Dunque avrà più delle 5,000 lire di entrata; e perchè il Senato ha voluto comprendere tra le materie imponibili, anche le rendite al portatore del Debito pubblico, soporrà, per esempio, che il contribuente abbia una buona manata di queste cedole nel suo scrigno.

Ora, Signori, tra queste spese di cui la Commissione trarrà indizi, vi è certamente il valor locativo dell'abitazione, che sarà sopra tutte le altre, quella a cui essa principalmente si atterrà, sia che voi le ne facciate l'obbligo, sia che voi lo tacciate. Se non che quando voi accennerete nella legge questo indizio da prendere in considerazione, allora da una parte sarà possibile al Governo nel suo regolamento e nelle sue istruzioni di tracciare certe norme generali per tenerne conto nei modi e nei casi che sarà più utile e più conveniente di farlo; e dall'altra parte il contribuente avrà un mezzo per discuterlo e per giovargli di questo indizio che si connette in tutto quell'ordine di critica ch'è l'ultima ratio della Commissione tassatrice, quando gli occorresse di ricorrere contro gli elenchi o di produrre appello contro il reddito deliberato dalla Commissione.

Ma se la legge tacesse, come si farebbe a reclamare contro una decisione, per rendere la quale non si avesse da tener conto di alcun indizio? Se in difetto d'ogni prova basterà il nudo e puro arbitrio, l'appello sarà come un dar pugni in aria.

Ed oltre a ciò, se in Piemonte, se in Francia, se in altri paesi civili, e se oggi nella stessa Inghilterra presso molti statisti il valor locativo è considerato come indizio il più probabile dell'entrata, perchè volete voi omettere di indicarlo nella legge presente acciocchè

le Commissioni vi attendano, mentre poi date ai tassatori l'immensa facoltà di supplire a loro arbitrio alle dichiarazioni dei contribuenti, che non le faranno a tempo?

-In questi casi almeno, che forse non saranno infrequenti, sarebbe di grande utilità che la Commissione tassatrice, non avendo dinanzi a sé la dichiarazione, ricorresse all'altro indizio, che dalla coscienza generale dell'Europa è tenuto come il più probabile fra tutti, cioè al valor locativo.

Ecco, o Signori, le ragioni principali per cui la maggioranza della Commissione, di accordo col Ministero, vi propone l'emendamento che è stato sottomesso alla vostra approvazione.

Senatore **Lauzi**. Io non cambierò, anche dopo l'eloquente discorso del signor Relatore della Commissione, l'ordine delle idee che mi guida a sviluppare il mio emendamento, nè lo farò malgrado la copia della scienza che, come sempre, accompagna i discorsi dell'onorevole Senatore Scialoja, e non posso considerare tutto quello che egli ha detto in principio che come una dimostrazione, che mi permetterà di chiamar postuma, poichè giustificava un sistema che la Commissione ha perfettamente abbandonato.

Prima di sviluppare il mio emendamento, io debbo prendere una cautela oratoria. Non vorrei che il Senato vedendomi proporre un emendamento nel quale si parla pure dell'apprezzamento del valor locativo, e ricordandosi forse le poche parole che ho dette in occasione che si discusse l'articolo 11, riservandone una parte, potesse credere che io mi fossi repentinamente preso d'una grande simpatia per quest'indizio introdotto in una legge, di genere affatto opposto, che basa su sistema affatto diverso.

No, o Signori, per me l'emendamento non sarebbe che un minore dei mali. Avendo veduto dapprima che il sistema propugnato dal detto Relatore della Commissione, era stato combattuto ampiamente dal signor Ministro con quelle ragioni che l'onorevole Relatore ha testè distinte in matematiche, economiche e legislative, non credeva più che quest'elemento dovesse ricomparire.

Ora vedendolo ricomparire col dichiarato consenso della Commissione e del Ministro, ho avuto un ragionevole timore che forse potesse essere ammesso dal Senato, quindi come minor male propongo, per le ragioni che verrò sviluppando, il mio qualsiasi emendamento, dichiarando però che se insieme al mio emendamento fosse reietta anche l'aggiunta fatta dalla Commissione, io non farei un solo ringraziamento al Senato, ma ne farei due.

Intendendo io sostituire all'aggiunta della Commissione l'emendamento mio che consiste nel proseguire con un numero d'ordine, i sei numeri che fanno parte dell'articolo 23, secondo la proposta approvata dal Ministro, e fatta dalla Commissione, io intendo appunto combattere l'aggiunta stessa.

In quest'aggiunta io ho veduta una cosa singolare, ho veduto il Ministro accordare alla Commissione ciò che dapprima le aveva assolutamente negato, ho veduto la Commissione accettare più di quello che aveva richiesto, e mi spiego. Se dopo i sei numeri che sono retti dal primo paragrafo dell'articolo che dice: *La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giudizi, potrà richiedere, intimare, accedere, chiamare, ecc.* e che per conseguenza sono facoltativi, si va a capo e si dice: *La Commissione terrà inoltre conto del valore locativo dell'abitazione del contribuente*, è evidente che si rende obbligatorio l'esame del valore locativo in tutti i casi; giacchè la parola *terrà conto* messa a confronto delle altre, *potrà fare la tale e tal cosa*, sostituisce una disposizione obbligatoria a quelle altre che sono meramente facoltative.

Ora cos'è questo accordare che sia obbligatorio in ogni caso l'esame del valor locativo, se non accordare il principio che la Commissione, per motivi del resto rispettabilissimi, aveva creduto d'introdurre nella legge come parte integrante della legge medesima; ciò che appunto il Ministro aveva negato di concedere?

Ho detto altri sì che la Commissione ha accettato più di quello che aveva richiesto, e lo dimostro.

La Commissione aveva detto: il valor locativo oltre tutti i difetti che gli possono essere attribuiti, ha questo particolarissimo che conduce all'ingiustizia, di considerare come elemento di ricchezza mobile ciò che può essere indizio o parziale, o esclusivo di ricchezza immobiliare.

Tanto è vero che la Commissione aveva considerato la proposta da questo punto di vista, che come correttivo di una eminente ingiustizia, di un raddoppiamento della tassa immobiliare, aveva suggerito che ciascuno denunziasse anche la rendita fondiaria che possedeva, e che nel conto finale si tenesse conto della proporzione che presso ciascun cittadino si verificava tra la sua rendita d'imposta fondiaria e la rendita di ricchezza mobile; talchè se un cittadino avesse avuto per 99 centesimi di ricchezza fondiaria e per 1 centesimo di ricchezza mobile, quest'ultima frazione d'imposta, che doveva essere da ultimo distribuita non sarebbe stata che di un solo centesimo, della parte di quella che sarebbe toccata alla complessiva rendita del contribuente.

Credo quindi di aver dimostrato che ho dovuto meravigliarmi, e che non posso assolutamente convenire in questa specie di transazione nella quale una parte ha accordato ciò che aveva assolutamente negato di accordare, e l'altra ricevette più di quello che aveva richiesto, cioè ha ricevuto una facoltà non corretta da un rimedio, che come richiesto eminentemente dalla giustizia, aveva ella stessa originariamente proposto.

Vi possono essere dei casi, ha detto il Signor Ministro, vi possono essere dei casi, ha replicato testè l'onorevole Relatore, in cui una certa dubbiezza si manifesti e nei quali la Commissione, per coscienza, si pronunciasse, sia condotta naturalmente a cercare la

ricchezza mobile di un tal contribuente, misurata dal valore locativo della sua abitazione.

Io non trovo niente di irragionevole in questo riflesso, lo trovo anzi giusto, ed è precisamente questo riflesso che io intendo porre in atto col mio emendamento, sostituendo a quella frase che rende obbligatorio l'esame del valore locativo, la frase la quale lo lascia facoltativo in quei casi che ho chiamato dubbi.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Chi è giudice dei casi dubbi?

Senatore Lauzi. È notate che una delle cose che appunto a ciò m'inducono, è in perfetta opposizione con una delle osservazioni che abbiamo momenti sono udite dall'eloquente labbro del signor Senatore Scialoja.

Egli ha detto che di questo valor locativo reso obbligatorio potrà tener conto l'agente finanziario nel tassare i contribuenti che avranno o non fatta la loro denuncia; ed è precisamente questo che io voglio evitare, giacché, io lo dico francamente, quantunque abbia dichiarato al Senato che accetto la legge, e la voterò, pure se invece di cittadini scelti da cittadini per giudicare di questa tassa, non ci fossero che agenti finanziari, io metterei nell'urna una palla nera a vece della bianca.

Non mancherebbe altro che l'agente finanziario avesse ad occuparsi per il primo del valor locativo!

Ma allora questo agente, colle abitudini di sua professione, specialmente in un genere di impieghi in cui molte volte sono retribuiti questi pubblici ufficiali con aggio sulle tasse stesse, a tutte le denunce troverà ad osservare che la casa del denunciante suppone una ricchezza maggiore, cosa che finirebbe col dare occasione ad innumerabili studi della Commissione, ad innumerabili reclami per parte dei contribuenti.

Se ho ben inteso la legge, mi pare che l'agente finanziario, ricevuta la denuncia, deve applicare la tassa, secondo la ricchezza mobile denunciata, facendo qualche osservazione in quei casi in cui potrà trovare siane bisogno; ma non vuole la legge che questo agente sia abilitato, e dirà anzi con quell'aggiunta forzato ad andar a cercare da tutte le migliaia di contribuenti che gli capiteranno sotto le mani, e verificare se il valore locativo rappresenta veramente tutta od in quanta parte solo la ricchezza mobile del contribuente.

In quanto a coloro che avendo ricevuta la scheda, non faranno la debita denuncia, io convengo pienamente col signor Relatore della Commissione che dovendosi apporre una tassa in questo caso ci possa essere arbitrio, e che questo arbitrio sia sorretto, sia guidato da un indizio noto, come appunto si è quello del valor locativo, e questo sarà uno dei pochi casi dubbi nei quali la Commissione, anche nei termini del mio emendamento, potrà tener conto del valore locativo delle abitazioni.

Ho detto poc'anzi dei pochi casi, ed infatti i casi saranno pochi.

Permettetemi che qui io vi esponga il concetto che

mi feci delle operazioni di queste Commissioni, poichè ho sentito a dire, e l'ho sentito anche come mezzo di offesa, d'attacco alla legge, che le Commissioni faran qui, fan là: la Commissione per spirito di partito e per altri motivi imporrà a suo capriccio senza regole e senza norme. Ma io non trovo nella legge nulla di ciò e sarebbe ben infelice la legge che dicesse di queste cose, ma non le dice. L'art. 22 che abbiamo votato ieri ed or ora completato, dice che la Commissione *esamina*, e se ne è il caso *rettifica*. Il rettificare non è imporre a casaccio; rettificherà gli errori, le cattive interpretazioni che possono essere date tanto dall'agente finanziario che dal contribuente stesso, giudicherà sui reclami che gli possono giungere dal contribuente per proprio discarico o da altro contribuente per suo maggior carico. Fin qui ciò è rettificare, ma meno il caso di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè quello del cittadino il quale ricevuta la scheda omette di fare la denuncia, meno questo caso, io credo che le operazioni della Commissione non potranno mai spingersi a questi arbitrii, e molto meno ad una tassazione capricciosa.

Mi permetterò di fare alcuni casi. Un uomo che ha famiglia.... ma lascio stare quello che ha famiglia numerosa per motivi miei personali, e non ne voglio parlare. Diasi un uomo qualunque che paga un fitto considerevole e che denuncia una ricchezza mobile esigua. Prima di tutto dirò che se quest'uomo ha fama di probità, ha la stima dei suoi concittadini, non ha mai dato luogo al minimo sospetto che sia capace di defraudare di un centesimo alcuno al mondo, non credo mai che i suoi concittadini gli diranno: Voi avete mentito; e quando io e voi tutti che qui sedete in Senato avranno fatta una dichiarazione, non saprei dire quale sia ingiuria, non saprei con qual nome chiamare la smentita che vi venisse a dare un agente finanziario qualunque.

Vi sarà un secondo caso di acrezio fra il valor locativo e la ricchezza mobile denunciata, ed è quello che aveva intraveduto in origine la Commissione e cui in origine aveva rimediato, il caso cioè della ricchezza fondiaria. Perchè avrò a dubitare se un cittadino abbia piccola entrata di ricchezza mobile e pure abiti un bel appartamento, quando saprò che questo cittadino ha molte possessioni, ha dei corpi di case fruttifere in città, ha in ogni modo della ricchezza fondiaria qualunque che può ben essere rappresentata da questo indizio della pigione?

Vi sono anche degli altri casi.

Il signor Relatore ha detto: voi vedrete tante volte uno che non sapete che abbia ricchezze stabili, e che vi denuncia una piccola sostanza di ricchezza mobile, eppure vive bene. Io non vorrei che questa discussione dal tuono serio in cui è, avesse a cadere in tuono burlesco; ma non posso a meno di riferirvi una storiella che ho sentita raccontare fin da quando era ragazzo. Mi fu riferito che un lepido milanese soleva dire nei

convegni ove si trovava, tutte le volte che si facevano le meraviglie perchè Tizio o Sempronio spendeva molto ed aveva poco, soleva dire ripeto: sapete di dove viene? Mi perdoni il Senato se col gesto esprimo ciò che esprimeva: *O di qui.... o di qui!....* e con espressiva pantomima spiegava: o dal lavoro delle unghie, o da una corona che non è di rose.

Ci sono altri casi; ci sono taluni che tengono l'abitazione su piede sfarzoso, mentre hanno poca entrata; sono prodighi che si danno a gittare il loro patrimonio. Ora, o signori, io non intenderei che la Commissione (obbligata a prendere in considerazione il valor locativo) dovesse metter l'occhio in queste miserie, in queste sozzurre.

Quando non ci sarà un argomento più positivo o una denuncia di un terzo, o un dato qualsiasi per cui creda che un tale che spende molto, abbia realmente una ricchezza mobile corrispondente, la Commissione tirerà un velo su questi casi, giacchè, o signori, se la Commissione per verificare questi casi dovesse frugare nei segreti delle famiglie, se la Commissione dovesse divenire o censura di costumi, o inquisizione di pubblica sicurezza, allora non troverete più alcun onesto cittadino che voglia prender parte a questa Commissione.

Abbrevio il mio dire per non tediarvi di troppo il Senato; ripiglio il concetto principale del mio emendamento.

Coll'aggiunta proposta dalla Commissione l'esame dell'indizio dipendente dal valor locativo è obbligatorio in tutti i casi. Questo ha concesso il Ministro, e da principio lo aveva negato, questo ha accettato la Commissione senza il correttivo dell'apprezzamento della ricchezza fondiaria.

Io credo entrare nelle viste del signor Ministro quando col mio emendamento abilito bensì la Commissione comunale e consortile a prevalersi nei casi dubbi, che saranno principalmente quelli delle mancate denunce, di un esame, di un riguardo al valor locativo, lo lascio facoltativo alla coscienza della Commissione, ma non potrò mai ammettere che sia fatto obbligatorio per tutti i casi, come lo sarebbe coll'aggiunta della Commissione.

Spero che il Senato che ha benevolmente prestato orecchio alle mie parole, sarà persuaso delle ragioni addotte in appoggio del mio emendamento, e vorrà approvarlo.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Parmi che tutta questa discussione si fondi sopra una diversa intelligenza delle stesse parole. Credo di avere sul finire dell'ultima seduta spiegato chiaramente il mio concetto; credo che in sostanza io e la Commissione del Senato eravamo d'accordo.

Se siamo dunque d'accordo nella sostanza, parmi anche non difficile riuscire ad una locuzione chiara che sia da tutti adottata.

Nessun dubbio a mio avviso che in una legge stabilita sul principio della denuncia, se alla Commissione comunale nascono dubbi sulla portata di essa, e il denunciante possa comprovare in modo irrecusabile la verità della sua denuncia non vi sia luogo ad alcuna correzione o rettificazione.

Il valor locativo è assunto solo nei casi nei quali la Commissione che fa l'ufficio di Giurato non abbia argomenti bastevoli che coadiuvino il proprio giudizio.

Questo avverrà per avventura non di rado, poichè è da temere che non pochi non risponderanno all'invito di riempire le schede, laonde il tassatore in molti casi la farà d'ufficio. Non voglio anticipare giudizi sull'avvenire, ma suppongo che in certi casi avvenga questo, e che la Commissione non avendo i dati sufficienti assoluti, abbia a tener conto degli indizi. E ciò è ben naturale: manca la denuncia, vi supplisce l'indizio, manca il principale vi supplisce coll'accessorio. È per questo, che da prima la redazione di questo articolo era stata concordata insieme fra la Commissione e me nei termini seguenti: « La Commissione terrà eziandio conto del valor locativo nei casi e nei modi che saranno determinati dal regolamento. »

L'onorevole Relatore poscia mi disse che avrebbe diviso quest'articolo in due parti, e postare la parte seconda nell'articolo 35 con queste parole: « il Regolamento determinerà i casi ed i modi nei quali la Commissione deve servirsi del valore locativo come indizio della rendita del contribuente. »

Io accettava anche questa redazione, perchè mi pareva abbastanza chiara; ma se può nascer dubbio, io prego l'onorevole Relatore della Commissione stessa a trovarne una che esprima più nettamente il concetto.

A me sembra che questa mia dichiarazione debba rispondere al sentimento della Commissione ed a quello dell'onorevole senatore Lauzi, e tolta ragione ad ulteriore discussione si possa procedere alla votazione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Lauzi. Per una semplice osservazione. Non si tratta che di mettersi d'accordo su quello che ha detto l'onorevole signor Ministro. Ho già dichiarato che col mio emendamento credevo accordarmi precisamente colla volontà del signor Ministro.

Io ho creduto che la dizione della aggiunta non concordasse invece colle di lui intenzioni. Sono ora ben lieto di sentire confermato, ciò che avevo detto, dallo stesso signor Ministro intorno alla sostituzione della parola *potrà* a *dovrà*, il che sta precisamente nel mio emendamento, il quale pone per numero 7° il riguardo al valor locativo, facendolo reggere come gli altri 6 dalla parola *potrà*, che tutti li regge, e contiene precisamente il concetto che ha ora espresso il signor Ministro.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha anticipato il suo turno d'iscrizione, ma l'ha fatto unicamente nella

intenzione di aderire alle dichiarazioni del signor Ministro.

Il signor Senatore Di Revel che l'aveva chiesta prima, ha ora la parola.

Senatore Di Revel. Le poche parole che vennero dette or ora dal signor Ministro delle Finanze mi hanno chiarito un dubbio che fin ora non ero riuscito a diradare, circa il modo con cui procedono le Commissioni tassatrici. Io mi ero domandato se queste Commissioni dovrebbero addurre i motivi delle loro decisioni, oppure se dovrebbero agire *ex informata conscientia* e sentenziare senza più, quanto crederebbero di poter sentenziare.

L'onorevole signor Ministro ha invece dichiarato che queste Commissioni agirebbero come giurati.

Quando uno agisce come giurato non debbe dar ragione del motivo per cui dà il suo voto, e non ue debbe render conto che a Dio, ed a se stesso: quindi è che stabilito in principio che i tassatori agiscono come giurati, non vi è più ragione nè possibilità di prescrivere loro norme sul giudizio che debbono portare. Io mi proponevo di contrastare la convenienza di introdurre l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè dalle Commissioni tassatrici fosse tenuto conto del valor locativo; ma dal momento che questo si lascia loro facoltativo, poichè si assevera esser dessi giurati, io non mi curo più di quelle indicazioni, poichè di esse terranno o non terranno conto, ma non ne dovranno dare ragione ad alcuno.

E qui mi sia permesso notare come appunto perchè queste Commissioni agiscono come giurati, e che come tali non debbono dar conto del loro operato, e così dei motivi per cui sentenziarono, l'appello che si vuole accordare ai contribuenti presso una Commissione superiore per gravami loro attribuiti dalla Commissione tassatrice, quest'appello, dico, diventa assolutamente nullo e di niun valore.

Evidentemente di due cose l'una: o voi ammettete che queste Commissioni tassatrici debbano dar ragione del perchè modificarono in qualche parte la consegna fatta dal contribuente ed allora voi le obbligate ad una specie di giudizio regolare; bisognerà cioè che per ogni articolo delle consegne fatte diano le ragioni per cui fanno qualche cambiamento, e allora, quando avrete introdotto questo sistema, sarà possibile di introdurre altresì l'appello contro i motivi che guidarono la Commissione; ma allora voi autorizzate un giudizio, che sarà eterno, perchè in tutte le consegne vi sarà forse qualche cosa a dire, e per tutte bisognerà che la Commissione stabilisca una specie di giudizio, in cui esposto il fatto, detti i motivi, si venga poi alla sentenza. Questo non è ciò che il signor Ministro ha detto, nè è possibile il farlo.

Quindi, quando voi mi dite: i membri di questa Commissione tassatrice sono giurati, essi non pronunceranno che una cifra; diranno, la rendita consegnata da Tizio

per lire 100, la portiamo a 300: Appellatevi e cavatene le ragioni se potete.

Del resto, io non voglio tornare sulla questione del valore locativo; io capiva benissimo che il valor locativo fosse introdotto in questa legge, quando entrava come elemento od ingrediente di più in questa grande composizione od amalgama, che non saprei come qualificare, tanti e sì diversi sono i criteri che si mescolano si confondono, o si contrastano tra di loro; ma poichè le Commissioni sono un giuri, non hanno da occuparsi di questo, come il dovrebbero, se sentenziassero in relazione a dati sui quali formassero il loro giudizio motivato.

Io vi pongo un caso che credo valga per cento. Un proprietario ha trenta mila lire di rendita in beni stabili, ed ha una rendita mobile di 1000; ha un alloggio per cui paga il fitto di L. 3000; egli consegna coscientemente la sua rendita tassabile di 1000 lire. La Commissione tassatrice vede nel valor locativo di 3000 lire un indizio per credere infedele la consegna, e tassare quindi oltre il dovere. Essa dirà; ma come? consegnate mille lire di rendita mobiliare ed avete un'abitazione del valore di 3000 lire? Ma dunque avete nascosto qualche cosa?

Qual criterio può dunque prendere la Commissione? Convorrà che il contribuente venga a provare che indipendentemente dal miliaio di lire di rendita mobiliare, egli possiede ancora tanta rendita immobiliare ed altro che non è soggetto a tassa.

Vedete perciò che il valor locativo a vece di guidare verso la verità, non serve che ad ingannare. Il valor locativo come indizio del grado di ricchezza avrebbe una vera importanza, se aveste fatto una legge sul sistema vigente in altro paese, che viene spesso invocato ad esempio; ma l'esempio non calza. In Inghilterra l'imposta colpisce indistintamente la rendita mobile ed immobile, e quindi l'elemento del valore locativo, può giovare a manifestarla; ma quando voi fate un'imposta che posa unicamente sulla ricchezza mobile e volete tener conto, per apprezzar l'entità di questa, del valor locativo, introducete dico, un elemento maggiore di incertezza, d'arbitrio; in sostanza condurrete sempre la vostra legge a quel fine, che parmi inevitabile; di essere, cioè, ineseguibile.

Io non voto nè quest'articolo, nè gli altri, limitandomi a dire le ragioni per le quali credo superflua l'aggiunta; che se mai venisse questa indicazione introdotta nell'articolo, bisognerebbe dire, che cosa è l'abitazione. Finora nella legge non si è parlato che dell'abitazione principale. Quando dite abitazione in genere, forse si possono sottintendere tutte le molteplici abitazioni di un individuo, come l'abitazione di campagna, quella di città e l'abitazione forse anche in altro luogo; quindi anche sotto questo rapporto la locuzione è difettosa.

Mi limito ad accettare la dichiarazione fatta dal Mi-

nistro, che le Commissioni tassatrici agiscono come giurati, sicchè i dati che si vogliono loro somministrare, servire non possono che come mezzo di agevolare le loro operazioni, delle quali non debbono render conto nè a voi nè ad altri, ma a Dio solo ed a se stessi.

Presidente. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro delle Finanze la quale espone la misura in cui crede di assentire alla proposta della Commissione, io pregherei il Relatore della Commissione di voler dare le specifiche sue deliberazioni onde vedere se sussiste l'ultima redazione.

Senatore Scialoja, Relatore. Si è tanto prolungata questa discussione, che quantunque io non possa consultare i membri della Commissione, per parte mia mi abbandono alla saviezza del Senato. Solamente farò notare che mi sembra un pleonaso quell'inciso nei casi dubbi: perchè siccome la Commissione che debbe usare del valore locativo, è essa medesima giudice dei casi dubbi, questa clausola diventa inutile.

Senatore Lauzi. Non ho nessuna difficoltà di levarla, poichè divenuto che sia facoltativo l'apprezzamento del valor locativo, s'intende che di questa facoltà la Commissione non se ne può servire, che nei casi in cui si trovi in incertezza, che uniche possono muoverla ad apprezzare questo tale indizio.

Senatore Martinengo. Dal momento che è stato dichiarato facoltativo alla Commissione di valersi del criterio del valore locativo, bisognerebbe poter stabilire quale sarebbe questo criterio su cui dovrà basarsi. Sarà l'affitto che Tizio paga, o l'affitto che dovrebbe pagare anche stando in casa propria?

Nelle piccole città pur troppo non si possono affittare tutti gli appartamenti, ne rimangono dei vuoti; dovrà l'abitante di queste case essere tassato anche per gli appartamenti che tiene vuoti? Mi pare che ci sia dell'indeciso, dell'incerto. Trovo un pleonaso per lo meno quest'aggiunta, poichè, come disse il Senatore Di Revel, le Commissioni agiscono come giurati, e perciò prenderanno quei criteri che credono necessari per desumere le entrate di Tizio, e si varranno anche del valore locativo.

Per tale effetto pregherei il Senato di ben riflettere ch'esso, accettando l'aggiunta, mette un nuovo elemento agli altri tanti che già abbiamo per valutare le rendite e fra tutti questo è il calcolo il più incerto ed indeterminato.

Senatore Scialoja, Relatore. Troppo si è insistito sulla parola giurati, dando a questa parola una significazione, che io nella mia coscienza respingo altamente, e desidero che resti questa mia dichiarazione nel processo verbale della tornata. Perciocchè l'articolo 25 del progetto di legge che è sottoposto al nostro esame dice, che « contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune o comuni sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti quanto nell'interesse del fisco,

presso una Commissione provinciale composta di 5 membri dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, Presidente, sarà nominato dal Prefetto. »

Dunque non è vero che al di sopra del giudizio delle Commissioni non vi sia che Dio: al di sopra del giudizio delle Commissioni vi è il giudizio di un'altra Commissione. Epperò io testè notava al Senato che sarebbe stato utile introdurre nell'articolo 23 la indicazione di fatti de' quali la Commissione avesse dovuto tener conto, per fornire ai contribuenti mezzi acconci a poter discutere l'appello.

Era debito della mia coscienza il sottomettere al Senato quest'ultima osservazione, dichiarando che non è mio intendimento prolungare in questa parte la spinosa discussione in cui siamo entrati.

Senatore Di Revel. Farò appello al processo verbale che sarà redatto in questa seduta per constatare se non altro, che io ho accolto la dichiarazione che i tassatori in questa legge agiscono come giurati; giurato, a parer mio, è colui che sentenza sopra una cosa come secondo la sua coscienza crede dover sentenziare, senza renderne conto a chicchessia: non ho mai inteso che i giurati rendano conto de' motivi per cui giudicano, quindi dissi non esservi possibilità di appello e lo mantengo.

Io non aveva dimenticato che la legge dava diritto all'appello, ma ciò diventa inutile, perchè quando non posso raccogliere i motivi, le ragioni, le considerazioni in fatto od in diritto, l'appello è un'illusione. Del resto l'art. 25 non dice altro, se non che, contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva, ecc., sarà ammesso l'appello.

Vi sarà dunque la tabella che conterrà la somma di tassa applicata all'individuo in ragione di quella rendita che essa ha stabilito, ma non vi può essere il motivo per cui la tassa è stata stabilita. Del resto osservo che quanto si viene dicendo trovasi in contraddizione con ciò che è disposto nell'articolo 25 se non si hanno i motivi, perchè non ci sarà modo d'introdurre un appello mancando le ragioni di diritto e di fatto per parte della Commissione. Se la Commissione agirà come giurato, l'appello è inefficace, assolutamente inefficace, e tanto varrebbe che il beneficio dell'appello non vi fosse, perchè così vi sarebbe almeno un'occasione minore di disturbo e di spesa che i poveri contribuenti dovranno sopportare.

Ministro delle Finanze. Io non sono avvocato nè uomo perito di leggi, sicchè usando la parola *giurato* ho inteso darvi il significato letterario e comune. L'onorevole conte Di Revel ha preso forse questa parola nello stretto senso legale, ed è possibile che fra i due significati non vi sia piena equazione; ma io lo ignoro.

Usando la parola *giurato*, e dicendo che le Commissioni comunali ne hanno il compito, ho inteso adoperarla nel significato delle Commissioni inglesi, nel si-

gnificato delle Commissioni di tutti i paesi in cui è stata introdotta questa tassa; e per parlare di cosa nostra nel significato delle Commissioni toscane, le quali determinano ciò che tocca a ciascun contribuente, eppure dal loro giudizio il contribuente ha appello ad una Commissione superiore.

Senatore Di Revel. Prego il signor Ministro di non volerci rimandare tanto spesso in Inghilterra, perchè per parte mia, essendoci andato colle mie ricerche, appunto per occasione di questa legge, dico schiettamente che non mi sono più riconosciuto a fronte di quanto ha detto il signor Ministro a proposito di questa medesima legge.

La legge inglese è basata su altri principii, che per molte ragioni sarebbe superfluo l'annoverare, ma questa che discutiamo è una legge *sui generis*, senza certo padre, ed avrebbe quindi un nome che non conviene pronunciare pubblicamente. Se le Commissioni non sono giurati, se sono giudici i quali debbono motivare le loro decisioni intorno alle rettificazioni fatte alle dichiarazioni dei contribuenti, conviene allora che tengano un registro regolare in cui sia fatta l'esposizione del fatto e dei motivi, e vi sia quindi la sentenza; allora capisco la possibilità di un appello; ma se costoro debbono agire solamente sotto l'influenza della propria convinzione, e indipendentemente dai fatti, io dico che sono veri giurati nel senso legale ed è inutile il dare l'appello contro il loro giudizio. Ma dal momento che veggio che l'ufficio di queste Commissioni si prende ora in un senso, ora in un altro, mi persuado sempre più che qui si cammina alla cieca e senza certa via.

Senatore Duchoqué. La osservazione che voleva fare, torna meno opportuna dopo le dichiarazioni fatte dal signor Ministro, se non che mi dà occasione, avendo omai chiesto la parola, di pronunziarmi contro la soppressione dell'appello di che nell'articolo 24; alla qual soppressione per avventura sembrano condurre le avvertenze dei precipitanti.

Credo anch'io che la qualifica di *giurati* data alle Commissioni nella presente discussione non possa ammettersi che in un senso molto improprio, e non strettamente legale, come è negli ordinamenti giudiziarii. In ogni modo io credo che non si possa seriamente pensare a sopprimere l'appello. Questo sarà sempre una garanzia alla quale non intendo perchè dovrebbe rinunziarsi.

Dovessero pure le Commissioni procedere in tutto a mo' di giurati; ma un ricorso o un appello sarà sempre utile, quando anco le autorità a cui si ricorre avessero ad essere costituite nella posizione in cui sono le Commissioni.

Indipendentemente da ciò, vi saranno sempre molte questioni nelle quali l'appello sarebbe indispensabile.

Vi saranno questioni giuridiche da risolvere.

Vi sarà il caso in cui alcuno sia stato tassato in due luoghi, e se ne appellerà.

Vi sarà il caso in cui alcuno non abbia ricevuto la cartella, che non abbia fatta denuncia, e quindi le Commissioni abbiano sopperito con un gravoso giudizio dal quale si ricorra, dando all'autorità superiore quei dati di fatto che si mancò di presentare in primo grado. Vi potrà essere insomma chi si troverà tassato soverchiamente nè potrà essergli negato il provare, se potrà, all'autorità superiore, quali sono precisamente i suoi redditi, e talvolta potete trovare persone che siano in grado di fare questa prova luminosamente e con tutta certezza.

Ripeto che anco a mio avviso, non può che impropriamente darsi carattere di *giurati* alle Commissioni, ma ad ogni modo non mi sembra che dovrebbe trarsene la conseguenza di sopprimere l'appello che io trovo utilissimo e perciò da conservare.

Non starò a ripetere l'argomento desunto dalla tassa di famiglia che è in Toscana. E non starò a ripeterlo, perchè questo argomentare che io pur ne facessi, dopo che altre volte qui ho sentito parlare di quella tassa, non accredita un'opinione che io, condonata quella parte di senso municipale che in ciò vi possa essere, amo di combattere perchè non vera, che cioè la legge che discutiamo, si inauguri quasi come la estensione a tutto il Regno di un sistema toscano.

Questo per me non è affatto vero; nè credo che la Toscana possa tenere a far passare questo come un suo regalo o almeno non è giusto che si creda quello che non è.

Del resto, la tassa di famiglia toscana non sarebbe oggi estensibile com'è, al resto d'Italia; e gli stessi difetti suoi, se non volete altro, la differenziano essenzialmente da quella che vi è proposta, intorno alla quale se io votandola, per considerazioni che spesso fanno grandemente complessa la ragione di un voto parlamentare, non divido le brillanti speranze di un grande avvenire, massime se si vorrà affrettare, non mi voglio neppure abbandonare a tutti quei timori, che l'onorevole mio vicino conte Di Revel vi ha con tanto ferma convinzione manifestati.

Senatore De Foresta. Io ho domandato la parola per una semplice osservazione, che credo di dover fare non tanto nell'interesse di questa legge, quanto anche in quello dell'amministrazione della giustizia penale.

L'onorevole Senatore Di Revel diceva che i giurati devono conto solo a Dio del loro giudizio. Ciò è vero, ma è altresì vero che i giurati devono giudicare secondo le risultanze dei dibattimenti, secondo ciò che risulta dalle deposizioni dei testimoni che sono sentiti oralmente, dai documenti se ve ne sono, dalle osservazioni o confessioni dell'accusato, insomma da tutti gli elementi di accusa e di difesa che costituiscono il dibattimento. Da ciò tutto, la legge prescrive loro d'informare il giudizio del quale non devono conto che a Dio ed alla loro coscienza, alla quale mancherebbero appunto gravemente quando la informassero da tutt'altri elementi....

Senatore Di Revel. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore De Foresta..... che a quelli del dibattimento.

Quindi facendo l'applicazione di questi stessi principii, che sono incosteabili, alla legge attuale, non vi è nulla di straordinario che si qualificano per giurati i componenti le Commissioni delle quali è questione sebbene debbano informare il loro giudizio sugli elementi che sono ad essi indicati dalla legge medesima. L'onorevole Senatore Di Revel diceva: ma dal momento che si afferma che le Commissioni giudicheranno come giurati, è una contraddizione il dire poi nell'articolo successivo, che se non erro è il 25, che si potrà appellare dal loro giudizio. Io non credo che vi sia questa contraddizione. È vero che dal giudizio di fatto che danno i giurati nelle cause criminali, secondo il vigente Codice di procedura penale non vi è appello, ma perchè? perchè la legge suppone che nel giudizio di un consesso numeroso di 12 cittadini vi sia una garanzia sufficiente per credere che quel giudizio è conforme alla verità che non v'è dubbio, nè timore per l'accusato di essere stato dichiarato colpevole quando sia innocente; nè per la Società che sia ravvisato innocente un colpevole; ma ciò non esclude che non possa anche darsi appello da questo giudizio.

Signori, ella è questione agitata da alcuni scrittori se non fosse meglio di dare l'appello anche nelle cause criminali, coi giurati in diverso numero in ambi i gradi. Io non voglio quivi ora emettere un giudizio su questa opinione e fare un pronostico sulla medesima. Dirò solo che ho appunto quivi sott'occhi un numero recente della *Gazzetta dei Tribunali* che si stampa a Genova, in cui uomini autorevolissimi, sommi giureconsulti o criminalisti propongono che s'introduca il giudizio dei giurati avanti i tribunali di circondario ai quali si attribuiscono pure le cause criminali con appello alle Corti di appello in quanto all'applicazione della pena ed alla violazione di forme. Ma comunque sia, egli è certo che se secondo la procedura attuale non si dà appello dal giudizio dei giurati non sarebbe nè incostituzionale nè impossibile che anche in questo caso fosse con una legge stabilito il rimedio dell'appellazione.

Quindi non vedo che vi sia inconveniente a che nell'interesse stesso dei contribuenti si stabilisca che dal giudizio della Commissione comunale o consortile, i contribuenti possano appellare al giudizio di una Commissione superiore, e confesso che non è senza qualche meraviglia che vedo che si faccia opposizione a questa salutare disposizione.

Ecco le osservazioni che io ho creduto di dover rassegnare al Senato.

Presidente. Do la parola al Senatore Di Revel per un fatto personale, persuaso che si atterrà rigorosamente al fatto personale.

Senatore Di Revel. Non mancherò di stare nel fatto personale.

Debbo cominciare per ringraziare l'onorevole preopinante della lezione di diritto penale che mi ha favorito; sono quarant'anni è vero che uscii dall'università, ove ebbi la laurea come tanti altri, e potrei avere dimenticati questi processi, anche perchè sono trent'anni e più che ho lasciato la carriera della magistratura. Dico però, che quantunque non versatissimo nelle materie giudiziarie, io non ignorava che i giurati dovevano conformare il loro verdetto in ragione degli esami, delle deposizioni, delle difese prodotte, in sostanza di tutto quello che si era posto sotto i loro occhi, od avevano potuto raccogliere colle loro orecchie al dibattimento; ma sapeva, o almeno credeva di sapere, che loro non si domanda, quando essi dicono: « è colpevole » o « non è colpevole » il perchè dicono ciò.

Esprimono bensì quella convinzione che si sono formata durante il dibattimento, ma non dicono i motivi di questa convinzione, e se non isbaglio, credo altresì che secondo la legislazione, almeno la francese, debba nell'uditorio dei tribunali criminali esservi un cartello, su cui è scritto, che la legge non domanda al giurato il motivo per cui dà il suo giudizio.

Ecco il perchè, parlandosi dei giurati in questa materia, ho detto che i giurati non devono conto del loro verdetto che a Dio ed a se stessi. Tuttavia non lascio di ringraziare l'onorevole preopinante della lezione molto cortese che mi ha dato a questo riguardo.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io ho chiesto la parola, perchè mi pare che d'una questione di fatti facciamo una questione di parole.

La questione di fatto sta in questo: la sentenza dei primi tassatori sarà o non sarà motivata?

Ecco la vera questione di fatto.

Se voi ammettete l'appello, io vi chiedo su che si baserà l'appellante, se non fate che sia motivata la sentenza o decisione?

Ha egli forse il processo acritto, come nei giudizi criminali stati testè messi fuori proposito in campo, e la sentenza su cui appoggiare il suo appello?

No che non l'ha: manca dunque l'elemento su cui basare l'appello, cioè la motivazione della sentenza.

Nè bene a proposito diceva l'onorevole Senatore Duchoqué: ma appellerà quando non avrà fatto la denuncia, o quando sarà stato assente, e simili.

Questi sarebbero casi eccezionali; qui invece si tratta di stabilire l'appello in generale, pel quale però bisogna fissare i mezzi su cui possa basarsi, mentre altrimenti l'appello sarebbe una parola vuota di senso.

Come volete che io possa intaccare l'operato dei primi giudici, quando non ho per me constatato nè il fatto in base al quale essi resero la sentenza, nè i motivi che la dettarono?

Necessariamente se voglio appellare, mi si deve fornire o l'uno o l'altro elemento; ma se mi mancano tutti e due, cosa debbo io provare?

Dovrò dare una prova negativa su cosa di cui non conosco l'assertiva?

Così facendo, ardisco dirlo, noi andremmo all'assurdo.

Dunque se voi mi dite che i primi tassatori, anche tassando come giurati, saranno obbligati, essendone richiesti, a dire i motivi per cui hanno fatto la prima tassazione, allora io intendo che si possa appellare; ma se voi negate questa facoltà di chiedere questi motivi, se non obbligate i primi tassatori, richiesti a fornirli; allora, davvero, io dico che la facoltà di appellare non è che un'illusione, che non si può difendere, che non fa cessare l'arbitrario della legge, essendo illusioni le disposizioni che non è possibile che siano applicate.

Consegnatamente io ripeto la mia interrogazione:

« I primi tassatori, richiesti, dovranno o non fornire i motivi del loro giudicato? »

Se mi rispondete di sì, dico che allora è applicabile l'appello; ma se voi rispondete di no, dirò che l'appello è impossibile, mancando la base di fatto che si ha sempre nei processi criminali, stati qui fuori proposito ricordati.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La prego, signor Senatore, a tenersi al puro fatto personale e non trasformare una discussione già così prolungata con un incidente il quale è venuto per caso in discussione, e mettersi a discutere su quello che siano o non siano i giurati. La prego ad apprezzare ella stessa la difficoltà che vi è a far camminare questa discussione, per non intralciarla con altre questioni.

Senatore De Foresta. Apprezzo le avvertenze del signor Presidente, ma più particolarmente apprezzo la sua giustizia per cui egli riconosce che sono in diritto di rispondere all'onorevole Senatore Di Revel, non avendo ancora parlato che una volta. Dirò quindi al signor Senatore Di Revel che colle mie osservazioni io non ho inteso dare lezioni a lui nè a verun altro, e lo ringrazio della gentile interpretazione che ha date alle medesime.

Quanto all'onorevole Senatore Farina osserverò che non è indispensabile che la decisione, in qualunque modo sia proferta dalla Commissione, venga motivata perchè possa appellarsi dalla medesima; ho già avuto occasione di osservare che le Commissioni dovranno emettere il loro giudizio sopra gli elementi positivi indicati nella legge, e questi elementi, ove vi sia appello, che val quanto a dire richiamo o ricorso ad una Commissione superiore, potranno essere sottomessi a quest'ultima per un nuovo giudizio, confortato anche tal volta con nuove prove e maggiori dilucidazioni.

Non è ancora tanto lontano il tempo in cui anche nel nostro paese le sentenze non erano motivate, nè in prima istanza, nè in appello. Non dirò se questo fosse bene, ma certo la giustizia non mancava perciò di essere giustamente amministrata.

Vi sono altri paesi ancora nei quali le sentenze non sono motivate, e tuttavia è ammesso l'appello, il quale ha per effetto di chiamare un nuovo giudizio sulla questione di fatto o sulle questioni di diritto giudicate in primo grado. Ripeto che io non faccio l'apologia di questo sistema; voglio solo provare che la motivazione del primo giudizio non è condizione legalmente necessaria pel rimedio dell'appello.

Presidente. Ritiene il Senato che il signor Senatore Lauzi nel suo emendamento ha consentito a togliere le parole *nei casi dubbj*; che il signor Ministro ha accettata questa redazione, e che non dissente di accettarla la Commissione per organo del suo Relatore.

Ciò posto, io, dando prima nuova lettura degli altri numeri di quest'articolo che furono già votati nella seduta di ieri, porrò ai voti la proposta del signor Senatore Lauzi che formerebbe il N. 7.

Questo numero settimo sarebbe così concepito:

« Tener conto del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti. »

Chi approva questo numero settimo, voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 24.

« La Commissione, tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti, procederà a deliberare sulla somma di reddito effettivo, che debba essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatta la loro dichiarazione, sia che l'abbiano ommessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:

» I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati, e censiti al loro valore integrale;

» I redditi temporari misti nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale;

» I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Voglio solo addurre contro le disposizioni di questo articolo la difficoltà gravissima che s'incontreranno per parte dei tassatori a far questa, che con vocabolo inglese si chiama *discrimination*; e che in Inghilterra non si fa, perchè è noto come l'*income-tax* colpisce la rendita qual'è, senza ricercare se è perpetua, vitalizia o di qualsivoglia altra natura.

Io veggio che agli stipendiati ed ai pensionati si è voluto fare un'agevolezza dicendosi che le rendite non dipendenti dall'opera dell'uomo, nè dal capitale sono valutate solo in ragione di cinque ottavi.

Mi permetta il Senato che gli faccia un piccolo conterello di un pensionato che attualmente ha 800 lire di pensione.

Costui nella condizione attuale paga lire 4 per cento; sono 8 lire. Queste 8 lire le paga partitamente, perchè, riscuotendo la pensione mensilmente, mercè una ritenuta che gli vien fatta, a capo a 12 mesi trova aver pagato la sua tassa senza quasi avvedersene. Se abita nelle antiche provincie pedemontane deve inoltre pagare una tassa personale, la quale, in ragione di popolazione, correrebbe per la città di Torino a 3 lire. Non pagherà sicuramente la tassa mobiliare, perchè questa non comincia ad esser dovuta se non quando il fitto arriva ad un certo segno, che la fortuna del pensionato non comporta.

Sono dunque 11 lire che quest'impiegato avrà pagate, di cui 8 alla spicciolata.

Veniamo alla legge nuova. Quest'impiegato ha un favore dalla legge: si tassa solamente sui cinque ottavi; e così non su 800 lire, ma su 500. Ma vediamo in effetto la cosa. Credo di non andare errato dicendo che se la tassa corrisponderà in genere al 3 per cento, perchè questa pare sia la misura che il Governo ha avuto in mira quando la propose, avendo detto il signor Ministro che calcolava in genere ad un miliardo la ricchezza mobile, i riciccati 30 milioni fanno il 3 per cento. Se questo pensionario risiederà in Torino dove le molte ricchezze che vi hanno sede apporteranno uno sbalzo sul contingente di tassa, questa sarà almeno del 4 per cento, o in ciò penso essere moderato: sarebbero dunque su 500 lire, 20 lire.

Ma ciò non basta ancora; questa tassa è passibile della sovratassa provinciale e comunale; la provinciale, obbligatoria, come abbiamo veduto l'altro giorno, è di 27 centesimi; la comunale, dopo le variazioni che dovranno succedere, forse sarà maggiore ma fin d'ora oltrepassa i 40 centesimi; 40 e 27 danno 67, aggiungiamone 4 per le spese di percezione che voterete più tardi, e così sono 71 centesimi d'aumento che egli deve sulla somma principale.

7 e 7 fanno 14, e 20 fanno 34 e frazioni forse ancora.

Da tutto ciò risulta che questo pensionario favorito cui sia computato la sua pensione di 800 lire in sole lire 500, mentre paga ora 11 lire, allora pagherà 34 lire, circa tre volte tanto. Io non so per verità come si possa qualificare una legge che viene a queste conseguenze.

Ripeto, nell'aristocratica Inghilterra sono esenti coloro che non possiedono una rendita superiore di 2,500 lire; nella democratica Italia, saranno soggetti alla tassa anche coloro che non hanno che uno scudo.

Lascio a voi ad apprezzare le conseguenze per l'effetto morale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il calcolo dell'onorevole preopinante è tutto fondato sopra delle ipotesi...

Senatore Di Revel. Scusi, sopra dati certi...

Ministro delle Finanze. Se non m'inganno, io non ho mai affermato che la rendita della ricchezza mobile fosse di un miliardo.

Dissi anzi che non potevano esservi dati positivi, e risposi all'onorevole Senatore Marliani, che quelle statistiche, che egli accennava, potranno essere e saranno l'effetto dell'applicazione della legge, ma non possono precederla, perchè in Italia non abbiamo un catasto della ricchezza mobile. È appunto questa legge che ci porterà alla desiderata formazione di quel catasto.

Potrei anche soggiungere, rispetto all'esempio citato dal preopinante, che fino a 500 lire di reddito imponibile vi è una facilitazione nell'articolo 28.

Ad ogni modo poi tutti gli argomenti addotti dall'onorevole preopinante starebbero in favore della diversificazione; poichè, se già a suo avviso riescirà grave la tassa, ancorchè la rendita effettiva dall'intero si riduca a cinque ottavi per farne la rendita imponibile, sarebbe molto più grave qualora non fosse accettato il principio della diversificazione.

Ma non entrero a discutere questo principio gravissimo, il quale è stato tanto volte agitato in Inghilterra ed altrove.

Io stesso dapprima, nella Camera dei Deputati, nell'intento che la legge avesse maggior semplicità, aveva opinato di non ammettere la diversificazione; non posso però disconoscere le ragioni di giustizia e di equità, che stanno in favore di questo sistema.

Nell'atto pratico poi grande difficoltà io veramente non veggio, o essa è per avventura più apparente che reale.

La difficoltà vera e grave, il punto nel quale abbiamo tutti convenuto che vi sia ostacolo e scabrosità, sta nel determinare il reddito effettivo. Tutto il resto non è che una regola del tre; non si tratta che d'una semplicissima equazione: se Tizio ha 800 lire di pensione, come nell'ipotesi testè fatta, si come si prendono i cinque ottavi, la sua rendita effettiva, la sua rendita imponibile da 800 si riduce a 500; se avesse invece 800 lire di frutto da un capitale ipotecario, la sua rendita imponibile rimane uguale alla rendita effettiva di 800; infine un reddito misto di 800 lire, nel quale cioè il lavoro va unito al capitale, da 800 si riduce a sei ottavi, cioè a 600.

Difficoltà sola e vera è dunque stabilire il reddito effettivo; tradurlo in reddito imponibile non è altro che una operazione computistica, la quale non credo possa accrescere le complicazioni di questa legge.

La discussione di questo principio della diversificazione fu assai vasta nell'altro ramo del Parlamento; forse fu una di quelle che la occuparono più lungamente, perchè si trattava di principii fondamentali; ond'io non verrò ora a ritardare la decisione del Senato, ripetendo argomenti già discussi non è molto ed universalmente noti.

Presidente. Se non ci è altri che domandi la parola, metto ai voti l'articolo 24 testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 25. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del Comune o Comuni, pubblicandone avviso, o concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco. presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, dei quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, Presidente, sarà nominato dal Prefetto. »

Credo che naturalmente la Commissione abbandona l'emendamento che aveva introdotto.

Ministro delle Finanze. Non se ne parla più.

Presidente (al Relatore). Non è così?

Senatore Scialoja, Relatore. Certamente!

Senatore Farina. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io mi trovo ora costretto a ripetere la mia interpellanza.

Se vi ha da essere modo agevole per interporre appello, è necessario che si conosca su quali dati, su quali basi venne pronunziata la prima sentenza. Vero è che l'onorevole De Foresta, riportandosi a tempi addietro, sostiene che anche in luoghi non molto di qui lontani si davano sentenze senza motivazione, ma è appunto perchè si conobbe il pessimo ed inapplicabilissimo metodo di queste sentenze, che si prescrisse di dare i motivi delle sentenze medesime. Dunque il volere adottare ora questo sistema è un farci andare indietro invece di andare avanti.

Ammessa questa dichiarazione nelle circostanze di cui si tratta, trovo indispensabile che si sappia che cosa si sia voluto tassare. Se noi neghiamo, in caso di appello, all'appellante la facoltà di sapere per qual cosa è stato tassato, questi non avrà mai più la possibilità di fornire le prove che realmente non è possessore di quella ricchezza che gli venne erroneamente attribuita, perchè se questo tassato è obbligato ad immaginare qual sia la ricchezza che gli fu attribuita, non potrà mai con certezza sapere di che si tratta, egli potrà supporre che gli siano state attribuite delle ricchezze in cartelle di fondi pubblici, mentre si sarà supposto che abbia chirografi, ovvero che sconti delle cambiali, o faccia tutt'altra operazione che richieda danaro. Se debbe fornire una dimostrazione che egli realmente non ha la ric-

chezza che gli viene supposta, bisogna che sappia qual sia la supposizione, quale l'oggetto di rendita che gli ha attribuito la Commissione tassatrice per poter dimostrare che egli non ha realmente la rendita suppostagli.

Se non ha questa base, egli sarà obbligato a combattere colle ombre.

Quindi io credo che a questo riguardo sia indispensabile, affinchè l'animo dei votanti possa essere sufficientemente chiarito, che si dica almeno, se non si vuole introdurre nuovi emendamenti nella legge, che col regolamento si provvederà perchè il tassato, richiedendo i motivi della tassazione della prima Commissione, questa sia obbligata a sommarariamente indicarli; perchè allora, in base di questi motivi, potrà ricorrere alla seconda Commissione e dire: guardate, la prima Commissione è caduta in errore, mentre effettivamente io non possiedo questo valore che mi viene attribuito, in fondi, cambiali, od altri oggetti che sieno fonte di rendita.

Desidero a questo riguardo una risposta dal signor Ministro o dal signor Relatore per sapere come si possa appellare.

Ministro delle Finanze. A me sembra chiaro che, siccome l'articolo 12 determina, che le dichiarazioni debbono farsi specificamente, e le schede debbono portare distinte le varie maniere di redditi, cosicchè dalla scheda risulterà se il reddito sia perpetuo o vitalizio, se derivi da una industria o da un capitale, o dall'una e dall'altro insieme; ciò posto, in queste schede sia il fondamento dei reclami e delle correzioni. Certo in questa parte il regolamento debba procedere più oltre, e fornire maggiori specificazioni. Ma siccome si tratta di materia legale, io mi guarderò bene d'andar più oltre; preferisco ancora d'aver in quest'articolo il voto contrario dell'onorevole Farina, piuttosto che diffondermi in parole alle quali, prese al volo, si possono dare conseguenze gravi, quando si guardi rigorosamente e solo alla loro significazione giuridica.

Senatore Farina. Convengo che la tassazione quando è fatta in base alla scheda porta in se stessa la prova della tassazione; ma il dubbio, ed anzi evidentemente le contestazioni sorgono per i casi in cui i tassatori omettono la tassazione che sarebbe stata la conseguenza della consegna fatta nella scheda. Si è allora che debbono rendere ragione del loro operato i primi tassatori, perchè se debb'essere riveduto da una Commissione superiore, che debbe giudicare in grado d'appello, è indispensabile che si sappia perchè hanno fatto quest'aggiunta; qual è la natura della ricchezza che hanno presunta nell'individuo per tassarlo di più di quello che sarebbe la conseguenza naturale della consegna che ha fatto.

Dunque io non posso a meno d'insistere, perchè in questi casi si dia facoltà al tassato di chiedere ai tassatori il motivo per cui l'hanno tassato, senza del che la facoltà d'appellare diventerebbe parola vuota di senso, nè potrebbe il tassato fornire la dimostrazione di non

avere le ricchezze, che gli sono state attribuite, mentre non si sa qual ramo di rendita gli sia stato dai tassatori attribuito in modo da correggere la denuncia ed aumentare la tassa che in forza della denuncia avrebbe dovuto pagare.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. In ciò che io avrei voluto dire sono stato in parte prevenuto dall'onorevole Senatore Farina: pure farò osservare, che gli appelli saranno fatti per l'appunto quando non vi saranno denunce, cui si riferisca la tassazione, oppure per tassazione al di là di quanto importa la rendita dichiarata.

Uno che trovi che sia stato tassato in corrispondenza delle somme denunciate non appella, perchè sa di essere tassato giustamente, ma quando si vedrà, che Tizio, il quale doveva pagare, per esempio, tre lire a seconda della denuncia, è tassato invece di 12, naturalmente sarà esso che appellerà e se non vede le ragioni addotte dalla Commissione per cui deve pagare 12 invece di 3, come farà ad appellarsi? Bisognerà che ricorra a quelle frasi generali « la Commissione ha commesso un'ingiustizia, » e non potrà dir altro per motivare l'appello; per queste ragioni a me par necessaria anzi necessarissima la motivazione di tutte queste decisioni di tassazione, perchè diversamente l'appello riesce inutile, non potendosi dall'appellante distrarre i motivi, ch'egli ignora, pei quali la Commissione l'ha tassato al di là della somma che importava la rendita da lui denunciata.

Senatore **De Foresta**. Se bene ho inteso le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, rilevo con piacere che egli non è punto contrario all'appello di cui è questione in questo articolo; e me ne congratulo perchè veramente sarebbe stata cosa poco consona che con tutto ciò che ha già di rigoroso questa legge per i contribuenti, si volesse ancora togliervi un mezzo che la legge stessa somministra loro per far riparare gli errori o le ingiustizie che fossero stati commessi a loro danno. Ma egli dice: l'appello sarà illusorio se le decisioni delle Commissioni non sono motivate.

Signori, questa obbiezione è un errore evidente: io non mi opporrei a che si prescrivesse che le decisioni delle Commissioni comunali fossero motivate. Ma realmente confesso che mi ha fatto senso ciò che dicevano il signor Ministro ed alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, cioè che prescrivere che tutte le decisioni della Commissione siano motivate, sarebbe forse rendere la legge d'impossibile esecuzione poichè ciò richiederebbe un tempo infinito, nè si troverebbe chi volesse assumersi questo incarico; e mi accontento perciò della promessa fatta dal signor Ministro, che nel regolamento si potrà prescrivere che le Commissioni, massime allora quando cresceranno la tassa ossia le dichiarazioni della ricchezza mobile imponibile fatte dal contribuente, diano le maggiori spiegazioni possibili.

Ma, ripeto, che ad ogni modo l'appello o richiamo (non facciamo questioni di parole) sarà sempre utile per avere un buon giudizio, tanto più se il contribuente fosse in grado di addurre maggiori prove e migliori dilucidazioni.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Ma si dice, come farà il contribuente per addurre quelle maggiori prove e dilucidazioni, se non conosce i motivi della prima decisione?

La risposta è agevole. Egli ragionerà sugli elementi che si avranno già e su quelli che potrà egli ancora somministrare, come crederà che avrebbero dovuto ragionare i componenti la prima Commissione, e dedurrà da questi suoi ragionamenti la logica conseguenza di quel più retto e più equo giudizio che chiederà alla Commissione superiore.

Quindi vede l'onorevole Senatore Farina che anche senza la motivazione delle decisioni delle Commissioni comunali, può sempre essere utile l'appello di cui la legge lascia in quest'articolo il rimedio.

Desidero avere potuto con queste osservazioni persuadere l'onorevole preopinante, che il rimedio dell'appello che si stabilisce in quest'articolo, anzichè essere illusorio ed impossibile, sarà in ogni caso praticabile ed utile, e perciò da accettarsi come una cosa indispensabile, onde per quanto possibile diminuire gli errori e le ingiustizie a danno de' contribuenti, che pur troppo si hanno da temere e non da osteggiarsi.

Senatore **Pareto**. Il Senatore Farina si contenta di rimandare al regolamento l'obbligo di questa motivazione di sentenza, io non sono di così facile contentamento, e vorrei metterlo come emendamento nell'articolo, e direi: *contro le somme di reddito dalla Commissione, con decisione motivata*, ecc., e vorrei che questo fosse posto nella legge, perchè il regolamento, lo concedo, sarà fatto come si desidera, ma qualche volta potrebbe essere di no, e in conseguenza quando credo che una cosa sia giusta, la voglio posta nella legge, e non nelle promesse, le quali possono essere fallaci.

Ministro delle **Finanze**. Io non potrei assolutamente accettare questo emendamento. Dirò di più che esso è già stato implicitamente escluso dal Senato colla votazione del precedente articolo, onde non veggio come oggi vi si possa ritornare sopra.

Ma quand'anche ciò non fosse, respingo recisamente l'aggiunta del Senatore Pareto, la quale richiederebbe in ogni singolo caso una sentenza motivata, e quindi renderebbe impossibile l'esecuzione della legge.

Senatore **Farina**. Ho domandato la parola per un fatto personale, per spiegare la mia proposizione.

Prima di tutto lungi dal voler combattere l'articolo, ho voluto renderlo efficace, perchè colla motivazione io lo rendo tale, fornisco cioè all'appellante i mezzi di basare il suo appello; dunque lungi dal combattere l'articolo, io anzi desidero che si faccia quanto è opportuno, perchè l'articolo stesso possa avere esecuzione, ma io mi preoccupo anche molto della circostanza di

non obbligare i tassatori a dire i motivi di tutte le tassazioni....

Presidente. Ma questo rientra nella discussione; non è più il fatto personale.

Senatore Farina. Domando scusa, non faccio che spiegare la mia proposta che è stata fraintesa.

Presidente. Lo prego di attenersi al fatto personale che deve limitarsi a correggere l'erronea imputazione di un detto o di un fatto.

Senatore Farina. Mi scusi, quando mi si imputa un'opinione che non è la mia, bisogna che dichiaro quale essa è.

Io non ho detto dunque che sia da darsi una motivazione generale della tassazione, ma che sovra richiesta del tassato la Commissione tassatrice debba fornire questi motivi tutte le volte che c'è un appello.

I giudici sono obbligati a dare i motivi appunto per fornire la base all'appellante di appellare, e anche quando da noi si davano le sentenze che non si dovevano motivare, quali erano le sentenze che non si dovevano motivare? quelle che erano inappellabili ed incensurabili anche in Cassazione; questi erano i soli casi in cui non si dessero i motivi, ma tutte le volte che vi ha sentenza appellabile, i motivi devono essere forniti, se no, non si saprà mai cosa deliberare, si combatterà colle ombre, perchè non si saprà quale sia l'indizio contemplato nella legge, cui i tassatori si saranno attenuti ed essi potranno sempre rispondere, ma noi non vi avevamo tassato dipendentemente dall'indizio, che voi combattete, ma bensì dipendentemente da un altro. Dunque se non c'è la motivazione è impossibile che si basi l'appello.

Ho del resto accettato di buon grado le dichiarazioni del Ministro che venga rimandato il provvedere in proposito al regolamento, in quanto che mi pare che l'articolo ammettendo l'appello, sia naturale che il regolamento ne determini il modo.

Presidente. Debbo avvertire il Senato per ogni discussione futura che l'art. 41 del regolamento stabilisce che « è sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al regolamento, o per un fatto personale, cioè tale che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante. (Questo è precisamente il caso in cui si trovava il Senatore Farina); ma alla persona di lui, in quanto un detto od un fatto gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori o dal Presidente. »

Io mi troverei dunque in dovere all'avvenire di far osservare strettissimamente il disposto di questo articolo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Farina. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola sulla posizione della questione.

Senatore Farina. Sulla questione personale qual è

stata posta io credo che l'intelligenza del regolamento si riferisca precisamente all'attribuzione di un fatto, quale mi era stato attribuito. La spiegazione di quanto ho detto e venne frainteso, era la spiegazione, la giustificazione di un fatto mio personale, e che nessun altro può dare fuorchè io stesso.

Presidente. In questa parte permetterà al Presidente di essere il solo interprete e regolatore dell'applicazione del regolamento.

La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Vedo in quest'articolo molta sollecitudine per dare al contribuente i mezzi di poter rettificare gli errori che fossero incorsi a suo danno. Ma questa sollecitudine quando si restringa a questo solo provvedimento è una sollecitudine tardiva, perchè il male maggiore che può venire al contribuente è quello che gli può derivare da un cattivo riparto del contingente provinciale, non quello che può essergli fatto dalla divisione del contingente comunale.

Nell'articolo 2 vedo che il riparto del contingente provinciale si fa dall'autorità finanziaria ed è sottoposto al Consiglio provinciale il quale può riformarlo; ma non vedo che questo riparto sia pubblicato, sia conosciuto dai comuni o dai consorzi e che vi sia mezzo loro fornito dalla legge di presentare e far sentire le loro ragioni per rettificarlo quando fosse ingiusto.

Tale ingiustizia, anche involontaria, può accadere in molti casi, perchè tutti sanno che nei Consigli provinciali sono molto ben rappresentati i comuni grossi e le città, ed invece i piccoli comuni dove la popolazione è sparsa e quasi tutta agricola, sono rappresentati ordinariamente da gente meno capace o che si danno minor cura d'andare al Consiglio.

Può anche accadere che per malattia o per altro impedimento manchi il consigliere che nel Consiglio solo è in grado di dare cognizioni esatte della ricchezza mobile di un comune, può dunque facilmente accadere che si faccia una grave ingiustizia ad un comune o consorzio senza colpa dell'agente finanziario che lo quotò sulle esteriori apparenze e senza che il Consiglio provinciale od il Prefetto che è chiamato a decidere abbia potuto conoscere il vero stato delle cose. Vi sono dei piccoli comuni poverissimi che hanno più manifatture e filatoi di seta, di cotone e simili, e che l'agente finanziario, estraneo forse anche alla provincia, ingannato dalla riputazione di quegli stabilimenti o dalla voce pubblica lontana, censirà come ricchi di ricchezza mobile. Se per caso questi stabilimenti riuscissero a giustificarsi passivi o quasi, chi altri nel comune sarà in grado di pagare il contingente al comune assegnato? Il contingente, una volta ripartito la quota dal comune, è irrevocabile, salvo per legge. Avrà il coraggio il Ministro delle Finanze di spogliare poveri villici di tutta la loro ricchezza mobile per tentare di avere un contingente per errore assegnato al comune, assegnato in vista di fabbriche, di stabilimenti creduti ricchi e risultati passivi?

Per questi motivi credo che sia necessario al principio di quest'articolo aggiungere le seguenti parole:

« I comuni ed i consorzi avranno diritto di far sentire le loro ragioni al Consiglio provinciale od al Prefetto prima della ripartizione definitiva del contingente provinciale. »

Ne avverrà, se si addotta questo emendamento, che quando l'agente finanziario avrà fatto il suo progetto di riparto, sarà obbligato a pubblicarlo e sentire le ragioni che i consorzi ed i comuni avessero da contrapporre se qualcheduno si credesse gravato. Così pure saranno pubblicate le riforme fatte dal Consiglio provinciale. Allora sì che i comuni, i consorzi ed il contribuente avranno il tempo ed i mezzi di ottenere riparate le ingiustizie. Ma quando il riparto del contingente comunale in origine sia ingiusto nel comune non c'è più modo di ripararlo, bisogna pagarlo per intero, e quei pochi a cui toccherà pagarlo non possono essere sollevati da nessuna autorità, perchè nessuna autorità può fare un'eccezione alla legge.

Ecco le ragioni del mio emendamento.

Presidente. Avverto che il Senato non è più in

numero, ma sono pure in debito di avvertire che questa discussione è già molto prolungata, e che sarebbe necessario che domani alle due precise si entrasse in seduta, perchè altrimenti credo che essa oltrepasserebbe anche questa settimana.

Domani dunque alle due precise si aprirà la seduta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Aggiungo a queste parole dell'onorevolissimo signor Presidente la mia preghiera per quanto essa valga; poichè sembrami assolutamente necessario di procedere il più rapidamente possibile in questa legge. Non dico solo rapidamente rispetto alla discussione; ma sì per l'ora in cui suole aprirsi la seduta, la quale potrebbe essere d'alquanto anticipata, e così avendo maggior somma di tempo utile, si potrebbe compiere più sollecitamente la votazione di questa legge.

Presidente. Dunque, ripeto ancora, domani alle due precise si comincerà la seduta; intanto dichiaro sciolta quella d'oggi (ore 5 1/2).